

**PIANO DI CONTROLLO DEL CERVO SIKI  
(*Cervus nippon*) E IBRIDI**

**2026-2030**

## 1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

A livello europeo, il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1422 del 17 luglio 2015 inserisce il Cervo Sika fra le specie alloctone invasive di rilevanza unionale, integrando il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016 che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio; la disciplina per la gestione della specie è definita con il Regolamento UE n. 1143 del 22 ottobre 2014 recante “*Disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive*”.

A livello nazionale il Cervo Sika non è elencato fra le specie cacciabili sul territorio nazionale (art. 18, comma 1) ai sensi della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 in quanto alloctono, pertanto, ai sensi della medesima legge, l'articolo di riferimento è rappresentato dall'art. 2 comma 2, “*la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall'articolo 19*”. Inoltre, ulteriore riferimento normativo nazionale è rappresentato dal Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 che reca “*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive*”; come per le altre specie alloctone invasive, anche per il Cervo Sika sono previsti obblighi di eradicazione e controllo.

Tutto ciò premesso il riferimento per la gestione del Cervo Sika (*Cervus nippon*) è pertanto individuato nell'art. 19, commi 2, 3 e 4 della Legge n. 157/1992, così come novellato dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197:

- *Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria.*
- *I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.*
- *Gli animali abbattuti durante le attività di controllo di cui al comma 2 sono sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo sono destinati al consumo alimentare.*

La citata Legge 29 dicembre 2022 n. 197 ha inoltre introdotto nella L. 157/92 l'art. 19 ter “*Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica*” che prevede:

1. *Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale.*
2. *Il piano di cui al comma 1 costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura.*
3. *Le attività di contenimento disposte nell'ambito del piano di cui al comma 1 non costituiscono esercizio di attività venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.*
4. *Il piano di cui al comma 1 è attuato e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi, con l'eventuale supporto tecnico del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonché dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio.*
5. *Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.*

A seguire è stato quindi approvato, dal Ministero competente, il Decreto del Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica 13 giugno 2023 recante "Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica", usato come strumento di riferimento per la predisposizione del presente Piano.

A livello regionale il riferimento normativo è rappresentato dall'art. 16 della Legge Regionale n. 8/1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" che recita:

1. *La Regione ai sensi dell'art. 19 della legge statale provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i parchi e le riserve naturali.*
2. *Nei parchi e nelle riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite negli articoli 35, 36, 37 e 38 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6.*
3. *Il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 13 del 2015. A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna.*
4. *abrogato.*

5. *Agli addetti cui è affidato lo svolgimento delle operazioni di controllo è consentito, nell'eventualità di dover ricorrere ad abbattimenti, l'uso delle armi in dotazione con le munizioni indicate nell'autorizzazione.*

Inoltre, la Giunta regionale con deliberazione di giunta regionale n. 1104 del 18 luglio 2005 "Approvazione delle nuove direttive relative ai corsi di gestione faunistica di cui alla L.R. 8/94, art. 16, comma 3 e revoca delle direttive precedenti emanate con deliberazioni 878/95 e 1068/98", ha definito i percorsi formativi necessari all'abilitazione dei sopraccitati "operatori" stabilendo che, "per quanto attiene ai piani di prelievo e di abbattimento rivolti esclusivamente agli ungulati, le Province si avvalgano di cacciatori di ungulati con metodi selettivi, abilitati attraverso gli appositi corsi di cui al vigente Regolamento sulla gestione venatoria degli ungulati".

Poiché la presenza di cervi Sika e/o ibridi è un rischio che interessa potenzialmente l'intera porzione appenninica dell'Emilia-Romagna, si è reso necessario prevedere soluzioni di area vasta, come l'approvazione del precedente Piano di controllo del Cervo Sika con deliberazione di Giunta n. 210 del 16 marzo 2020 e l'approvazione del presente Piano di controllo.

## **2. OBIETTIVI GESTIONALI**

La presenza di esemplari appartenenti alla specie *Cervus nippon* e/o di ibridi derivati da quest'ultima, costituisce una minaccia per la conservazione delle popolazioni di Cervo europeo (*Cervus elaphus*), in quanto comporta un rischio di perdita dell'identità genetica per la forma autoctona. La minaccia è concreta nel comprensorio ACATER Occidentale (per la definizione dei Comprensori si veda il punto 6), come evidenziano già da oltre una decina d'anni alcuni abbattimenti di cervi che presentavano fenotipo anomalo, nelle province di Modena (2012) e Parma (2014), per due dei quali è stato accertato un genotipo ibrido (*Cervus elaphus X Cervus nippon*). Altri esemplari con fenotipo intermedio sono stati segnalati e abbattuti a Modena, nel 2014 a Reggio Emilia e nuovamente a Parma anche negli anni successivi.

Il presente documento risponde a quanto previsto dagli obiettivi di:

- *Eradicazione* ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1422, che inserisce il Cervo Sika fra le specie alloctone invasive di rilevanza unionale, specie per le quali sono previsti obblighi di eradicazione e controllo previsti dal D.Lgs. 230/2017, con esclusione di metodi alternativi in quanto ritenuti inefficaci così come indicato nel D.M. 23 giugno 2023.
- *Tutela della biodiversità* ai sensi della Legge n.157/92: tutelare la specie di Cervo autoctona ai sensi dell'art. 19, comma 2, e allo scopo di gestire correttamente le specie alloctone presenti sul territorio regionale (art.2, comma 2).

## **3. STATUS E DISTRIBUZIONE**

A livello mondiale il Cervo Sika è diffuso e abbondante in Giappone e in alcuni nuclei in Cina; la specie ha tendenza in aumento e rientra in quelle di categoria LC (least concern) secondo la più recente valutazione IUCN (ultimo valutato 17/11/2014): The IUCN Red List of Threatened Species 2015 (<https://www.iucnredlist.org/species/41788/22155877>). Il Cervo Sika è stato introdotto nel XIX e XX secolo nelle isole britanniche e nell'Europa continentale. Nella mappa di distribuzione è inclusa solo la zona nativa.



*Figura 1. Distribuzione internazionale del Cervo Sika  
(fonte: <https://www.iucnredlist.org/species/41788/22155877>).*

A livello europeo il Cervo Sika è presente in Gran Bretagna, Germania, Russia europea, Francia, Austria, Irlanda, Repubblica Ceca, Polonia, Lituania, Moldavia, Ucraina, Slovacchia, Svizzera, Danimarca, Estonia (Fonte ISPRA, Linee guida per la gestione degli Ungulati. Cervidi e Bovidi).

A livello nazionale e regionale la specie è comparsa in Provincia di Trento e di Modena, Parma e Reggio Emilia: è una minaccia grave per l'integrità genetica del Cervo europeo e pertanto dovrebbe essere immediatamente eliminata attraverso un programma di abbattimenti mirati.

## 4. GESTIONE PREGRESSA

### 4.1 PRELIEVO VENATORIO

La specie, come già definito nell'inquadramento normativo, non è inserita nell'elenco delle specie cacciabili sul territorio nazionale di cui all'art. 18, comma 1 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.

### 4.2 CONTROLLO DELLE POPOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 19 DELLA LEGGE N. 157/1992

Come anticipato nell'inquadramento normativo, la specie è già stata oggetto di un piano di controllo a livello regionale, ai sensi dell'art. 19 della L. 157/92.

Di seguito vengono riportati i risultati dell'attività di controllo del Cervo Sika in ambito regionale e a livello provinciale, attuata in ottemperanza a quanto previsto dal Piano di controllo regionale approvato con delibera di Giunta regionale n. 210/2020.

<b>abbattimenti Cervo Sika</b>	<b>RE</b>	<b>MO</b>	<b>PR</b>	<b>TOT</b>
<b>2020-21</b>			1	<b>1</b>
<b>2021-22</b>	2		1	<b>3</b>
<b>2022-23</b>			0	<b>0</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

*Tabella 1. Cervi Sika prelevati in Emilia-Romagna.*

## **5. RISCHI E IMPATTI**

### **5.1 ATTIVITÀ ANTROPICHE**

Il Cervo Sika costituisce un elemento di criticità per la viabilità e le produzioni agricole e forestali, al pari degli altri cervidi.

### **5.2 AMBIENTE E BIODIVERSITÀ**

Il Cervo Sika, in quanto specie alloctona e in grado di dar origine a ibridi con la specie autoctona, è una minaccia grave per l'integrità genetica del Cervo europeo ed è infatti stata recentemente inserita fra le specie alloctone invasive.

## **6. AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO**

Il presente Piano di controllo deve essere applicato sull'intero territorio regionale, con l'esclusione delle Aree Protette Regionali e Nazionali, con particolare riferimento ai comprensori di gestione del cervo di cui alla successiva figura 2, denominati:

1. ACAER Piacentino (Piacenza);
2. ACATER Occidentale (Modena, Reggio Emilia, Parma);
3. ACATER Centrale (Bologna);
4. ACATER Orientale (Forlì-Cesena).

In figura 3 è rappresentato anche il grado di vocazionalità agro-forestale per il cervo europeo rispetto agli ACER-ACATER regionali al fine di definire gli ambiti territoriali prioritari, in cui è necessario rivolgere maggiormente l'attenzione nei confronti della specie Cervo Sika.



Figura 2. ACATER/ACAER di gestione del Cervo, mappa Google Terrain.




Figura 3. Sovrapposizione degli ACAER/ACATER alla vocazionalità agroforestale per il cervo in Emilia-Romagna, mappa Google Terrain - (Carta delle Vocazioni Faunistiche, RER 2013).

## **7. FIGURE COMPETENTI PER IL COORDINAMENTO E L'ATTUAZIONE E DEGLI INTERVENTI**

### **7.1 FIGURE COMPETENTI PER IL COORDINAMENTO**

I prelievi in controllo devono avvenire sotto la diretta responsabilità e coordinamento delle Polizie Locali Provinciali e della Città Metropolitana di Bologna.

### **7.2 FIGURE COMPETENTI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI**

I prelievi e gli abbattimenti in controllo devono avvenire sotto la diretta responsabilità e coordinamento delle Polizie locali Provinciali e della Città Metropolitana di Bologna, come sopra riportato, le quali si possono avvalere, oltre che delle figure previste all'art. 19 della citata Legge n. 157/1992, di operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati dalla Regione attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente autorizzati e coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città Metropolitana di Bologna come previsto all'art. 16 della L.R. 8/94.

Così come definito dal D.M. 13 giugno 2023 "Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica", in attuazione dell'art. 19 ter della L. 157/92, possono pertanto operare i soggetti così individuati:

1. personale d'Istituto (polizia provinciale e locale, guardie venatorie, Corpi forestali regionali e forestali);
2. i cacciatori di ungulati con metodi selettivi specializzati nel prelievo del cervo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del R. R. 3/2024, che abbiano partecipato ad appositi "eventi formativi" nel corso dei quali viene illustrato un "Modulo didattico di aggiornamento sul Cervo Sika (*Cervus nippon*)".

I Settori Agricoltura, Caccia e Pesca territorialmente competenti che attestano la partecipazione agli eventi formativi dei cacciatori abilitati al prelievo in selezione del cervo, predispongono appositi elenchi da trasmettere alle Polizie Provinciali e Metropolitana.

## **8. STRUMENTI SELETTIVI E INTERVENTI**

### **8.1 STRUMENTI SELETTIVI**

Il Piano di controllo degli esemplari di Cervo Sika e degli ibridi, viene realizzato con modalità analoghe agli abbattimenti selettivi del cervo, vale a dire in forma individuale con i sistemi della cerca e dell'aspetto, senza l'uso dei cani e con esclusione di qualsiasi forma di battuta o braccata.

Sono utilizzabili armi con canna ad anima rigata, delle seguenti tipologie: monocanna monocolpo, monocanna a ripetizione manuale, a due canne giustapposte o sovrapposte (express), a più canne miste (combinati) con l'obbligo, in azione di caccia, dell'uso esclusivo della canna ad anima rigata, munite di ottica di puntamento. Il calibro minimo utilizzabile è pari a 7 mm. o a 270 millesimi di pollice.

## 8.2 INTERVENTI

Ogni Polizia Locale Provinciale e Città Metropolitana di Bologna definisce le modalità di inoltro delle richieste di attivazione del Piano di controllo da parte dei soggetti interessati. A tal fine ciascuna Provincia e la Città Metropolitana di Bologna autorizza e coordina l'attività dei coadiutori e definisce le modalità di comunicazione ed esito delle uscite. Le Polizie Provinciali e la Città Metropolitana autorizzano gli interventi di controllo durante tutto l'anno, previa segnalazione di presenza del Cervo Sika.

I soggetti che sono abilitati al prelievo in selezione del cervo e hanno svolto specifico corso formativo sul Cervo Sika (coadiutori per il Sika) durante la loro normale attività di caccia di selezione al Cervo, purché nell'ambito del periodo di prelievo stabilito per la specie, sono autorizzati a procedere all'abbattimento degli esemplari di Cervo Sika e degli ibridi, senza la necessità di procedure autorizzative o di comunicazione dell'azione eseguita aggiuntive, rispetto a quanto già in uso per la segnalazione dell'uscita per la caccia di selezione nell'unità gestionale in cui svolgono l'attività. Nel caso in cui sia abbattuto un Cervo Sika o ibrido mantengono il diritto di assegnazione del capo/i di cervo di cui erano titolari e accedono agli incentivi previsti al successivo punto 8.4. Nel caso in cui il/gli esemplari abbattuti non presentino caratteri morfologici tali da classificare i capi come cervi Sika o ibridi si applicano le sanzioni disciplinari appositamente individuate al successivo punto 8.4.

È possibile procedere all'abbattimento degli esemplari di Cervo Sika e degli ibridi, a prescindere dal sesso e dalla classe d'età degli esemplari avvistati; a seguito dell'intervento, gli operatori sono tenuti all'attesa di circa 15 minuti dopo il tiro e, in caso di sospetto ferimento, ad individuare il punto d'impatto, astenendosi dall'inseguimento del capo, provvedendo viceversa a contattare il Responsabile del Distretto o il Conduttore referente per l'avvio delle procedure di recupero attraverso l'uso del cane da traccia abilitato. Nelle Aziende Venatorie le funzioni svolte dal Responsabile di distretto sono assolve dal Titolare della Concessione e/o dal Direttore.

Ad abbattimento avvenuto, il soggetto che ha abbattuto il capo inserisce un contrassegno numerato al tendine d'Achille dell'arto posteriore del capo prelevato. Successivamente, per mezzo del Responsabile del Distretto in cui è avvenuto l'abbattimento del Cervo Sika o ibrido, il soggetto che ha abbattuto il capo provvede ad avvisare uno dei tecnici cervo (R.R. 3/24, art. 2, comma 1, lettera a) per procedere alle verifiche *post mortem* del capo abbattuto (come descritto a seguire) entro 24 ore dalla segnalazione, in base a quanto descritto al successivo punto 8.3. Essi sono comunque tenuti ad organizzare la conservazione delle spoglie degli animali abbattuti in modo tale da garantire l'esame *post mortem* da parte dei tecnici cervo.

Al di fuori del periodo di prelievo stabilito per la specie Cervo, i coadiutori devono essere autorizzati ad intervenire dalle Polizie Locali Provinciali o Metropolitana territorialmente competente.

Le Polizie Provinciali sono tenute a dare comunicazione della presenza e degli avvenuti abbattimenti di cervi Sika o ibridi all'istituto faunistico di competenza, nonché ai tecnici cervo referenti.

## 8.3 OPERAZIONI DI VERIFICA DEI CAPI ABBATTUTI

Delle operazioni di verifica dei cervi Sika o ibridi abbattuti si occupano i tecnici cervo, ai sensi del R.R. 3/2024.

Le carcasse dei cervi Sika o ibridi abbattuti, in pelle ed eviscerate, stazionano presso il punto di raccolta e controllo sino ad avvenuta verifica, anche nel rispetto delle norme indicate nella Delibera N. 1319 del

01/07/2024 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica". In ragione dell'importanza ai fini del riconoscimento delle caratteristiche fenotipiche dei cervi Sika o ibridi, le carcasse devono essere mantenute complete di arti, collo, capo e trofeo. A seguito dell'esame *post mortem*, il tecnico cervo compila una scheda, allegata al presente piano, nella quale, in base ad un esame oggettivo degli elementi anatomici e morfometrici diagnostici, stabilisce se gli esemplari abbattuti siano da ritenere cervi Sika o ibridi; copia della scheda è trasmessa all'istituto faunistico nel quale è stato effettuato l'abbattimento, alla Polizia Locale Provinciale o Città Metropolitana di Bologna e al Settore Agricoltura Caccia e Pesca territorialmente competente. Le schede contenenti le principali caratteristiche morfometriche di ogni Cervo Sika o ibrido, corredate sempre di adeguata documentazione fotografica, sono inserite nel Programma Annuale Operativo del ciclo gestionale e dell'ACER-ACATER di riferimento.

Da ciascun esemplare devono essere prelevati due campioni di tessuto muscolare per le indagini genetiche: le modalità di estrazione e conservazione nonché il materiale necessario sono resi disponibili in tutti i punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti indicati dal soggetto gestore.

Strumenti di estrazione: forbici e pinzette in acciaio inox, guanti usa e getta, provetta contenente 1cc di etanolo (alcool) non denaturato, FU o tipo etilfrutto.

Modalità di estrazione: su un muscolo con superficie pulita effettuare una profonda incisione con le forbici, con le pinzette afferrare il muscolo sul fondo della incisione, tirare verso l'alto e con le forbici ritagliare un frammento di circa 0,5 cc, aprire la provetta e inserirvi il frammento, chiudere ed agitare per immergere nel liquido, numerare o siglare a matita sull'etichetta, appena possibile riporre in freezer; l'identificazione della provetta deve corrispondere alla scheda referto allegata al presente piano.

Tutti i crani e le mandibole dei Sika ed ibridi Sika-cervo europeo devono essere puliti in osso e conservati per eventuali misurazioni che si rendessero necessarie in seguito e per essere conferiti all'annuale Mostra Provinciale dei Trofei, se prevista.

## 8.4 INCENTIVI E SANZIONI DISCIPLINARI

### Incentivi

Si ritiene di fondamentale importanza la collaborazione all'individuazione di cervi Sika o ibridi da parte di cacciatori di selezione operanti nel Distretto di riferimento, attraverso la segnalazione di esemplari. Gli ATC, attraverso i propri regolamenti, attribuiscono un punteggio di merito ai cacciatori di selezione che, per mezzo di segnalazioni debitamente verificate dai Responsabili di distretto o dai Componenti la Commissione Tecnica, permettano di individuare cervi Sika o ibridi.

Per il capo prelevato corrispondente a Cervo Sika o ibrido:

- il capo completo del palco viene ceduto al coadiutore per il Cervo Sika che lo ha abbattuto;
- gli ATC non richiedono alcun contributo economico previsti dai propri regolamenti al coadiutore per il Cervo Sika;
- il coadiutore per il Cervo Sika conserva inalterato il suo eventuale diritto di abbattimento del cervo.

### Sanzioni disciplinari

Nel caso in cui il capo prelevato non corrisponda fenotipicamente a Cervo Sika o ibrido:

- l'intero capo completo del palco viene sequestrato;
- il cacciatore di selezione al cervo che opera come coadiutore è tenuto a corrispondere all'ATC l'eventuale contributo economico previsto dal regolamento;

- vengono ritirati il diritto di abbattimento ed il corrispondente contrassegno numerato relativi al capo assegnato;
- gli ATC, attraverso i propri regolamenti, attribuiscono un punteggio di demerito al coadiutore;
- il cacciatore di selezione al cervo che opera come coadiutore, qualora non sia inserito nella graduatoria di assegnazione per il prelievo del cervo, viene escluso dall'assegnazione di cervi in tutti i comprensori ACATER per la stagione successiva;
- l'Azienda venatoria, qualora il capo sia abbattuto nell'Azienda stessa, viene esclusa dall'assegnazione di cervi nella stagione successiva.

## **9. DURATA E PERIODI DI INTERVENTO**

Il presente Piano ha validità quinquennale, dall'approvazione al 31 dicembre 2030. Ai sensi dell'art. 19ter della L. 157/92, le attività di controllo non costituiscono esercizio di attività venatoria e sono attuate tutto il tempo dell'anno, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.

Le azioni potranno essere realizzate unicamente dall'alba al tramonto, in condizioni di visibilità ottimale.

## **10. ASSICURAZIONE E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE NORME DI SICUREZZA**

Gli operatori, non appartenenti ad amministrazioni pubbliche, devono essere in possesso di una assicurazione a copertura di eventuali infortuni subiti o danni che gli stessi possono provocare a terzi o cose nell'esercizio del controllo faunistico.

Durante lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente Piano di controllo gli operatori dovranno seguire tutte le norme relative all'uso delle armi da fuoco nonché eventuali prescrizioni previste dai Corpi di Polizia provinciale.

I proprietari o conduttori dei fondi e gli operatori di cui sopra durante lo svolgimento delle attività di controllo sono tenuti ad indossare un capo di abbigliamento (gilet, casacca o giubbotto) ad alta visibilità.

## **11. MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEL PIANO – RACCOLTA DATI**

Le Province e la Città Metropolitana di Bologna inviano al Settore Attività Faunistiche, Pesca e acquacoltura **entro il 28 febbraio di ogni anno**, il resoconto dettagliato dell'attività di controllo dell'anno precedente; tutte le rendicontazioni avverranno secondo le indicazioni fornite dalla Regione.

Le operazioni di cui al presente piano riguardano la rimozione di soggetti fenotipicamente ascrivibili alla specie Cervo Sika. Le attività di monitoraggio sono rivolte prioritariamente a rilevare la presenza di soggetti dal fenotipo Sika nell'ambito delle popolazioni di Cervo, con particolare riguardo ai siti ritenuti sensibili, ove la specie è stata segnalata e/o dove siano presenti allevamenti di cervi. A tal fine si prevede di effettuare le seguenti attività:

1. Controlli presso gli allevamenti di cervi attualmente esistenti nel territorio, al fine di rilevare la presenza di soggetti ascrivibili al fenotipo Sika, effettuati dai tecnici dei Settori Agricoltura, Caccia e Pesca o dalle Polizie Provinciali. Tale attività consente di identificare eventuali aree ritenute particolarmente a rischio e di definire le necessarie misure preventive negli allevamenti che ospitano soggetti Sika o ibridi.
2. Analisi dei dati di abbattimento di soggetti con fenotipo Sika, con particolare riguardo alla loro localizzazione geografica.

I dati raccolti saranno finalizzati anche a orientare in maniera maggiormente puntuale la strategia di campionamento genetico, necessario dal momento che ibridi *Cervus elaphus x Cervus nippon* possono presentare il fenotipo *Cervus elaphus* e sono pertanto di difficile rilevamento.

## **12. PRESCRIZIONI PER I SITI DELLA RETE NATURA 2000**

Nell'attuazione del presente Piano dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle Misure di conservazione, generali e specifiche, dei siti Natura 2000, quelle previste dai Regolamenti di settore delle Aree protette e tutte le condizioni sotto riportate:

- obbligo della conservazione degli habitat e specie di interesse comunitario presenti nei Siti;
- divieto di utilizzo di munizioni contenenti piombo per le azioni previste dal Piano nelle zone umide naturali e artificiali (laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri) ed entro 150 metri dalle rive più esterne dei suddetti bacini. Raccomandiamo l'uso di munizioni atossiche in tutte le aree di intervento e non solo, come previsto nel Piano di controllo, nei siti della Rete Natura 2000, ricordando che a breve il loro uso diventerà una prescrizione e quindi un requisito necessario al rilascio di pareri favorevoli;
- obbligo di adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie, al fine di minimizzare i rischi di danneggiamento alla flora protetta e di disturbo alla fauna presente nei territori interessati;
- mantenere gli automezzi su sentieri e/o sterrati, senza uscire dai tracciati e limitare il disturbo da essi causato;
- tutti i soggetti autorizzati impegnati nelle diverse attività previste dal Piano in oggetto sono tenuti ad assumere un comportamento improntato sul rigore e sulla serietà professionale e rispondono personalmente per abusi, danni o comportamenti scorretti, di cui sia accertata la responsabilità, all'interno delle aree oggetto di controllo;
- dovranno essere adottate tutte le precauzioni e misure necessarie al fine di minimizzare i rischi di danneggiamento alla flora protetta e di disturbo alla fauna presente nei territori interessati;
- non dovranno essere abbandonati rifiuti di ogni genere;
- non dovranno essere assunti comportamenti che possano causare rischi di incendio.

Ulteriori interventi o attività non contemplati e ritenuti necessari che interessino, direttamente o indirettamente, i Siti della rete Natura 2000 dovranno essere opportunamente valutati dall'Ente di gestione dei Siti interessati al fine di validarne la conformità alle misure generali e specifiche di conservazione.

**CERVO SIKA (*Cervus nippon*) o fenotipicamente sospetto**  
**SCHEMA DI ABBATTIMENTO E DI RILEVAMENTO BIOMETRICO**

ACATER/ACAER		Provincia		Istituto faunistico di prelievo			Distretto			
Nome area			Numero area		Data di abbattimento		Ora di abbattimento			
Arma e matricola			Calibro		Distanza di tiro (metri)		Numero colpi sparati			
Nome e cognome cacciatore			Comune di residenza			CAP		Provincia		
Indirizzo										
Contrassegno identificativo										
<b>CAPO PRELEVATO</b>		<b>M</b> <input type="checkbox"/>		<b>F</b> <input type="checkbox"/>		<b>Classe</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Peso vuoto (kg)	Peso pieno (kg)	Numero punte		Apertura (cm)	Piede (cm)	Macchia bianca sull'area delle ghiandole metatarsali:				
		dx	sx			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
Circonferenza rosa (cm)		Lunghezza stanghe (cm)			Circonferenza stanga (cm)		Macchie dorsali			
dx	sx	dx	sx	inf	sup	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
Lunghezza oculari (cm)		Lunghezza mediani (cm)			Punte corona		Specchio anale bianco			
dx	sx	dx	sx	dx	sx	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
Numero di feti presenti nel tratto uterino:										
Note sull'abbattimento (stato fisico, parassiti, anomalie, ecc.)										
Campioni prelevati:										
Addetto al rilevamento:					Firma					
Firma del cacciatore per ricevuta:										
<b>NB: Allegare sempre 4 fotografie (dettaglio della testa, dei fianchi, del lato esterno del garretto e dello specchio anale con coda)</b>										